

OK

RIVISTA
DI
DIRITTO AGRARIO

DIRETTA DA
GIANGASTONE BOLLA
della Università di Firenze
FONDATORE

ENRICO BASSANELLI
della Università di Bologna

GIOVANNI CARRARA
della Università di Macerata

PIETRO GERMANI
della Università di Messina

FULVIO MAROI
della Università di Roma

ALFREDO MOSCHELLA
della Università di Ferrara

BRUNO ROSSI
della Università di Bologna

INDICE DEL VOLUME XXXI
1952

CARLO ZACCARO

Assistente nell'Università di Firenze

REALISMO ECONOMICO E REALISMO GIURIDICO NELLA CONCEZIONE ISTITUZIONALE DELLA PROPRIETA'

(A proposito di un'inchiesta del MEDICI (1))

SOMMARIO: 1. Proprietà ed azienda nella recente indagine del MEDICI e nell'ontologia giuridica del BOLLA. — 2. I tipi fondamentali d'impresa. — 3. Il problema giuridico agrario del Meridione e la Riforma agraria Siciliana. — 4. Orientamenti sistematici.

1. — Le riforme agrarie nascono sempre o quasi sempre in epoche di profonde trasformazioni sociali sotto l'impulso di nuove maggioranze politiche che cercano di sostituirsi alle antiche e la cui ostilità rivoluzionaria si concentra intorno ad una nuova ideologia destinata a scalzare e a corrodere la vecchia base ideologica dello Stato. Le riforme, perciò, non possono non risentire di questa duplicità di forze in contrasto, l'una volta ancora sostanzialmente ad una visione liberale dello Stato e della disciplina dei rapporti intersubiettivi, l'altra innovatrice e preoccupata nel suo dinamismo propulsivo della giustizia dei rapporti sociali. L'una, perciò, tendente a conservare sotto la premessa del più razionale sfruttamento del suolo i vecchi principi della legislazione sulla bonifica e sulla trasformazione del latifondo, l'altra che afferma sotto l'incalzare di avvenimenti che acutizzano dall'esterno la complessità dei rapporti sociali fra le classi, il principio della limitazione della grande proprietà con il fine di una più vasta redistribuzione della stessa.

(1) Istituto Nazionale di Economia Agraria - *I tipi di impresa nell'agricoltura italiana*. Relazione di GIUSEPPE MEDICI. Edizioni Agricole, Bologna Roma, 1951.

Data l'intensità ideologica delle forze in urto, ciascuna delle quali ha in sé implicita la tendenza ad invadere totalmente e a permeare di sé e della propria concezione, la vita e la struttura dello Stato con l'eliminazione dell'altra, il problema della riforma, dibattuto in questo crogiolo di forze contraddittorie, assume aspetti che rappresentano l'idea soggettiva del potere più che l'ordine istituzionale delle cose (2).

Nè all'incessante ed irrequieto agitarsi delle forze ideologiche rimane estranea la meditazione giuridica. Basta guardare un po' da vicino le definizioni che del diritto agrario sono state date per capire, ad es., le interferenze che corrono fra rapporti sociali e rapporti giuridici, fra diritto e politica e rendersi conto delle difficoltà che si oppongono ad una concezione organica. Interferenze di una rigorosa simmetria. Alla concezione liberale, infatti, corrispondono le definizioni normative che sono le prevalenti nell'attuale fase degli studi. Esse ricollegano ed inquadrano l'ordinamento fondiario alle esigenze dello Stato di diritto e al suo bisogno di certezza e di stabilità, ma rischiano di confondere il diritto agrario con quel complesso di norme che il giurista è chiamato ad interpretare e a commentare e di esigere il principio di sicurezza senza coordinarlo con quello dell'uguaglianza. L'altra che eleva a bene comune il bene particolare di una maggioranza, rilevata l'importanza del fine politico e la possibilità di un diritto in movimento, capace di seguire gli spostamenti delle forze politiche, rischia di assoggettare il diritto alla mutevolezza degli interessi di gruppo e di arrestarlo al fatto organizzativo *sic et simpliciter* (2) bis.

Alle conseguenze di ordine teoretico si accompagnano come inevitabili corollari quelle di ordine pratico, principale fra tutte, questa: che la realizzazione della giustizia sfugge al principio dell'istituzionalità.

Non è che la dottrina, almeno la parte più autorevole di essa, non abbia cercato di superare le difficoltà e le contraddizioni di questi indirizzi di pensiero. Basti pensare in Italia all'opera svolta da questa stessa « Rivista » e dal Suo fondatore, a quella veramente insigne del ROMANO

(2) Interessante è la giustificazione che fu data alle riforme agrarie dell'Europa Orientale nell'altro dopo guerra: « le but était de garantir la paix sociale, de supprimer le bolchevisme qui menaçait déjà a la frontiere, et de satisfaire le peuple exigeant le repartition du sol. Par la réforme agraire on a voulu assurer le Bien Commun; c'est a dire l'honnête prospérité du pays, le signe de la paix par le droit. Malheureusement on n'a pu le faire sans lésér la propriété privée » in *Revue du droit public*, 1929, pag. 151.

(2)bis. Ometto le citazioni perchè l'argomento sarà oggetto di uno studio apposito.

ed in Francia all'opera dell'HAURIU, del RENARD, del RIPERT per citare i maggiori, movimento di pensiero che ha decisamente influenzato la disciplina normativa delle nuove Costituzioni. Ma mancava l'apporto dell'indagine economica a dimostrare che la costruzione giuridica dommatica non era un'arbitraria, seppure elegante, fatica di teorici astratti, ma il mezzo più efficace di tutela di un'insopprimibile realtà anche economica (3) (4).

(3) Vedi però SERPIERI, *L'azienda agraria*, Firenze, 1943, ed. Barbera. Ammoniva fin dal 1900 l'Orlando nel *Trattato completo di diritto amministrativo*, Vol. I, pag. XV: « non esiste antitesi fra scienza e pratica, ed il pregiudizio contrario è stato determinato in gran parte da difetti di metodo purtroppo non infrequenti in opere le quali pretendono di servire esclusivamente alla scienza od esclusivamente alla pratica. Le une dimenticano che il diritto è precipuamente vita positiva e reale, esaurendosi in elucubrazioni e sistemi campati in aria, non fanno scienza pura, ma scienza cattiva. Le altre inaridendosi nella nuda esposizione dei testi legislativi parafrasati e di casi risolti dalla giurisprudenza non possono giovare neppure alla stessa pratica la quale se manca di sistema e di principi non val nulla ».

(4) Pochi hanno visto con la trasparente lucidità del CAPOGRASSI la questione dei rapporti fra economia e diritto e la verità contenuta nell'immagine, quasi consunta, del diritto come « FORMA » come veste della realtà economica. « Effettivamente — scrive il CAPOGRASSI — l'esperienza giuridica può considerarsi come l'azione economica stessa costretta per c. c. a volere veramente quello che vuole, impedita di volere e disvolere, di volere il suo fine e non volere le condizioni necessarie del suo fine, non volere darsi carico di tutto quello che sono le effettive e inevitabili esigenze e condizioni del suo volere: e quindi il diritto « forma » dell'azione economica, in quanto è proprio l'azione economica che si afferma come se stessa e perciò si concreta e si solidifica in un preciso e definito atto di volontà, raggiungendo la propria individualità ed esprimendola in una forma precisa e definita ». CAPOGRASSI, *Pensieri vari su economia e diritto*, in Scritti in Onore di Santi ROMANO, Vol. I, pag. 222-223. Ed altrove (pag. 229): Per questo l'esperienza giuridica appare come un sistema di centri di rispetto, come un'immensa ed animata serie di realtà di *status* che costituiscono (apparentemente) l'ostacolo alle (apparentemente) libere attività particolari del soggetto: è l'azione la quale scopre sperimentalmente che nel suo realizzarsi come esperienza deve tener presente per c. d. tutto quello che essa porta con sé; non può dimenticare nessuno dei principi, degli interessi che essa porta con sé: tutto deve essere presente nel suo libero sforzo ». E accennando all'apparizione del diritto nell'esperienza economica come all'apparire di una singolare necessità di fare quello che non si vuole fare, che non si ha convenienza di fare che si ha danno a fare. (L'apparizione della vita giuridica è l'apparizione della legge, del contratto, della responsabilità di una serie di posizioni intangibili, di una serie di *status* fissati ed inalterabili) così continua: « Quello che caratterizza l'apparizione del diritto, l'apparizione del contratto e della legge è proprio questa apparizione di centri di sfere, di punti sottratti alla fluidità e al fluire delle correnti economiche; è proprio questa trasformazione dell'esperienza della libera e incessante soluzione dei problemi edonistici e quindi della libera formazione del mondo economico che si

Questa documentazione ci è stata fornita ora dal MEDICI con la sua relazione: *I tipi d'impresa nell'Agricoltura Italiana*.

L'indagine del MEDICI, infatti, consente attraverso una rilevazione analitica della distribuzione dei vari tipi di impresa in Italia, l'affermazione che « il fatto giuridico economico proprietà nelle sue diverse forme ha un'importanza minore di quello economico sociale: azienda » (pag. 31), di modo che si legittima veramente il risultato della dottrina giuridica del BOLLA, che « l'unità aziendale costituisce il nuovo valore espresso dalle costituzioni contemporanee » (5).

caratterizza per la sua connaturale fluidità in una continua formazione di isole di stabilità e di rispetto attorno a cui la vita economica si agita, ma a cui deve necessariamente modellarsi.

E parlando della proprietà... « La proprietà resta al di sotto di tutte le sue determinazioni, nel suo intimo nucleo un vero mistero per il suo permanere nel mondo storico, battuta in breccia com'è costantemente dalla logica economica che attraverso le limitazioni, le restrizioni, le ingiunzioni in nome di massimi edonistici collettivi tende in sostanza ad eliminarla; e dalla logica della vita superiore dello spirito, dalla logica della carità che tende identificando con S. Paolo il nihil habere con l'omnia possidere, a ignorarla. Rimane perchè è l'attestazione di un ordine che la logica economica non può vincere, e che perciò, più che identificarsi, sfugge alla logica economica (e alla logica della carità). E come con la proprietà delle cose quest'ordine fissa il fluire del concreto in una specie di perpetuo centro che domina questo fluire, così esso si risolve in fondo in tutto un complesso di PERMANENZE, che trasforma l'esperienza economica, mobile sistema di forze di mezzi e prezzi non legati da altro che dalla legge della propria razionalità in un sistema di CENTRI di POTERI e d'OBBLIGHI legati dalla strana legge che questo sistema di centri e di poteri sia continuamente rispettato, cioè realizzato nel concreto da tutte le attività economiche, oltre la logica dei confronti tra risultati e costi (pag. 205-206). Cfr. per ultimo: ENRICO VIDAL, *Sul tema diritto ed economia*, in « Rivista Internazionale di filosofia del diritto », 1951, pag. 506 e segg.; ivi bibliografia.

(5) BOLLA, *l'art. 44 della Costituzione Italiana e la sua interpretazione organica*, in questa *Rivista*, 1949, I, 3 e seg. Tale concetto è stato ulteriormente ed ampiamente illustrato in una comunicazione tenuta davanti l'assemblea della Confederazione Europea dell'Agricoltura (C.E.A.) Venezia, settembre 1951. In tale comunicazione « *I problemi giuridici della proprietà terriera nelle nuove Costituzioni degli Stati Europei* » il BOLLA adotta la terminologia di STABILIMENTUM per indicare il bene fondo. È da notare che tale terminologia era stata adottata anche dal FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, pag. 813 come sinonimo di istituzione. Nella legislazione finanziaria internazionale per stabilimentum s'intende « una stabile organizzazione produttiva dell'impresa ». HAURIU distingue tra « établissements publics » ed « établissements d'utilité public » in *Droit administratif*, 10 ed., pag. 304 cioè fra due tipi di persone giuridiche.

Singularmente felice come rileva il BOLLA la formulazione della costituzione Polacca: « *l'ordinamento fondiario della Repubblica Polacca si basa su unità agrarie capaci di fornire una produzione normale e costituenti la proprietà privata dei cittadini* ».

Che questa non sia un'affermazione gratuita, ma un principio scaturente dalla realtà delle cose e destinato ad orientare la riforma agraria, lo si desume ancora dalle seguenti considerazioni: « l'osservazione dell'attuale realtà, dice il MEDICI, e lo studio delle vicende storiche attraverso le quali si è determinata, insegnano che nell'Italia Settentrionale e in gran parte della Centrale l'agricoltura è assai progredita e ha raggiunto, tenuto conto dell'ambiente fisico, un alto grado di intensità, per impiego di capitali e di attività, per assorbimento di ore lavorative. Insegnano, inoltre, che non si notano differenze sistematiche imputabili al diverso modo di essere della proprietà (piccola, media, grande o grandissima che sia). Infatti i tipi di impresa sono intonati all'ambiente nel quale si esercita l'agricoltura e il fatto « proprietà » non sempre rappresenta un fattore originario e fondamentale, ma un fattore derivato, a volte secondario, agli effetti della produzione. Per questo si può ritenere, continua il MEDICI, che nella pianura padana irrigua l'esistenza dell'azienda capitalistica non sia prevalentemente dovuta al modo di essere della proprietà; il fatto originario e determinante è rappresentato dalla omogenea natura del terreno, dall'abbondanza dell'acqua di irrigazione, da un ambiente fisico inadatto a coltivazioni legnose a frutto annuo e idoneo, invece, per un intenso allevamento di bestiame bovino. Per gli stessi motivi nelle colline emiliane, toscane, umbre, marchigiane e anche di parte dell'Abruzzo e del Lazio, dove l'ambiente fisico chiede la coltura promiscua di piante erbacee ed arboree, è sorto e si è affermato il *podere*, proporzionato alla capacità di lavoro della famiglia colonica, anche qui senza stretta relazione con il modo di essere della proprietà » (pag. 32).

Il realismo dell'indagine dell'economista si unisce per corroborarlo al metodo realistico del giurista (6).

(6) La questione fondamentale della metodologia economica si risolve per lo SPANN nella questione dell'interpretazione universalistica o individualistica dell'economia; si tratta insomma del rapporto fra economia e società, fra la parte e il tutto. La chiave per risolverla sta, secondo questo autore, nella sociologia generale; al posto del metodo puramente astratto o puramente storico deve subentrare un metodo sociologico. L'astrazione del metodo individualistico viene superata dal concetto organico di « mezzo per un fine », di modo che i mezzi rispecchino tutto il contenuto reale, sociale e storico dei « fini ». L'economia è un organismo di mezzi. SPANN, *Breve storia delle teorie economiche*, Sansoni, 1936 (pag. 211, 212, 218). Quando diciamo realismo economico non vogliamo affatto pretendere di definire se l'opera del MEDICI appartenga a questa o quella scuola. È tuttavia facile rilevare certe affinità di metodo con l'indirizzo realistico descrittivo della scuola istituzionalista. (R. G. TUGWELL, *The Trend of Economics*. New York, 1924; THORSTEIN VEBLEN, *Theory of leisure*

Non è più possibile disconoscere che lo Stato può attuare il frazionamento fondiario solo se questi si fonda su forme aziendali. L'azienda co-

class. 1899. Queste opere che non abbiamo potuto consultare sono citate dallo SPANN). Questa scuola pone il suo centro di gravità nello studio delle istituzioni e della « condotta umana » in base a un metodo insieme storico, statistico e psicologico. È interessante notare a questo proposito che la dottrina giuridica nordamericana ha svolto assai ampiamente il concetto di *standard* appunto come quei modelli di condotta umana usati ai fini giuridici. Se ne può vedere un richiamo in RESTA, *L'onere di buona amministrazione*, in Studi in Onore di SANTI ROMANO, Vol. II, pag. 105. Più semplice il contenuto dell'espressione realismo giuridico. Qui si vuole alludere alla concezione del diritto come *res*, come *res iusta*, come dato, come esperienza, fatto di vita. È noto che S. Tommaso identifica indifferentemente il diritto alla *res*, o all'opus, o all'actio. Egli usa i tre termini come tre sinonimi perchè anche l'opus e perfino l'actio, presi nella loro esterità, diventano *res*. « I nostri atti, scrive il GRANERIS in un prezioso studio: GRANERIS, *Contributi tomistici alla filosofia del diritto*, S.E.I., 1949, pag. 25, 26; avulsi dall'animo, cadono al livello delle cose; e solo in quanto possono essere così equiparati ed una cosa e trattati come cosa, sono diritto ». (La stessa concezione è nell'opera di HAURIUO il cui realismo è respinto dal CICALA come pretto materialismo. CICALA, *Elementi reali ed elementi ideali nella formazione del concetto di cosa in senso giuridico*, in questa « Rivista », 1942, pag. 27 dell'estratto). Come in metafisica, commenta il GRANERIS, S. Tommaso non aveva costruito nè sull'io, nè sulla volontà, nè sul pensiero, ma sull'ente, così doveva basare la sua concezione giuridica non sull'io del soggetto che afferma la propria potestà (soggettivismo; in una concezione siffatta dell'economia e della società il singolo individuo economico viene considerato come una forza autarchica, atomistica, qualcosa di autonomo, così come in una concezione soggettivistica del diritto si considera libero ed assoluto l'esercizio del diritto), nè sulla volontà (o sul pensiero) (l'arbitrio del principe ha valore di legge) concretata nella legge (normativismo; supervalutazione della legge e soffocamento della vita del diritto), ma sull'oggettivo ordinamento delle cose (realismo). Realismo giuridico che, avverte il CARNELUTTI, in *Metodologia del diritto*, pag. 62, « non vuol dire naturalmente positivismo e tanto meno materialismo del diritto. Materialismo non perchè al postutto io ho ammonito poco fa che la materia del diritto è formata in gran parte dal pensiero, in quanto con l'atto, verbum caro factum est. Positivismo nemmeno perchè se per me il diritto non è e non può essere che positivo proprio il suo studio ha per oggetto di scoprire le leggi metempiriche, direbbero i filosofi, del suo divenire e tra queste le ultime, le più alte sono quelle regole della giustizia delle quali il legislatore è Dio ». La *res* che viene posta alla base dell'ordinamento giuridico, spiega il GRANERIS, non è una cosa brutta, ma una cosa giusta, dovuta in cui risplende una *PROPORTIO* ad alterum, tutte note che eccedono non solo la crassa materialità, ma anche la potenza apprensiva del senso e possono essere scoperte solo dalla ragione, quando questa si sia messa ad investigare « quid in rerum natura latitaret ». Non è dunque una *res* opaca e cieca che S. Tommaso ci addita, ma una cosa già illuminata, trasfigurata, spiritualizzata dai riflessi della luce razionale ». GRANERIS, *op. cit.*, pag. 29.

stituisce come oggetto unico di diritto, come res, come *stabilimentum*, il limite al potere normativo dello Stato (7).

Questo limite al potere normativo dello Stato ha la sua contropartita nel limite che la stessa costituzione organica dell'azienda detta all'autonomia del proprietario imprenditore che deve uniformare la sua attività, intesa come combinazione di atti (8), alle esigenze della *res*, esigenze chiarite e rese esplicite, alla luce dell'interesse generale della collettività, dalla sua valutazione intellettuale (9).

Abbiamo già altra volta accennato come il problema di passare da un piano sociologico, in cui la res rimarrebbe allo stato cieco ed opaco, al piano istituzionale, appartenga al profilo funzionale dell'impresa e si concreti in un passaggio della volontà dal momento in cui è allo stato ambulatorio, a quello in cui è razionalità, *officium* e come la disciplina costituzionale della proprietà voglia dire disciplina dei poteri del proprietario riguardo la destinazione dei beni fondiari in riferimento a quelle norme di razionalità e socialità assunte dalla Costituzione ai fini della Riforma e che assoggettano sia il potere normativo dello Stato, sia l'autonomia del privato (9)bis.

(7) Esplicitamente in questo senso il BACCIGALUPI, *Nuovi orientamenti della proprietà fondiaria*, in questa « Rivista », 1949, I, 175, che vede nell'ordinamento produttivo aziendale, il criterio che può affermare, non solo la necessità di un maggior senso solidaristico, ma anche tutelare i singoli da un'invasione eccessiva dei pubblici poteri. In definitiva questo ordinamento purchè determinato dalla produzione e purchè realizzante nel conflitto delle forze e degli interessi economici le sue finalità, costituisce un limite razionale dell'intervento legislativo sanzionato dalla stessa idea fondamentale che informa l'art. 44.

(8) Combinazione di atti che richiede di solito un'organizzazione di soggetti e i mezzi destinati alla produzione e allo scambio: TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1948, pag. 251 e 254. Se è giusta l'opinione dell'autore circa l'impresa e l'imprenditore, lascia molto perplessi l'affermazione che l'azienda proiezione patrimoniale, oggetto di diritto, sia configurabile come un bene da annoverarsi tra i beni mobili. Tale affermazione non può inquadrare certamente l'azienda agraria e si rivela incompleta. Combinazione di atti TRANSITIVI, possiamo aggiungere. Cfr. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 1940, pag. 286, per il quale l'atto giuridico transitivo può essere esattamente definito come *esercizio di un potere giuridico; op. cit.*, pag. 219, ed. Foro Italiano, 1951.

(9) « L'uomo non può uniformare la sua condotta alle esigenze delle cose, se non esprimendo a se stesso quelle esigenze in un'idea che tende a concretizzarsi in una formula, la quale mentre trascrive la situazione oggettiva diventa la norma degli atti umani ad essa rispondenti ». GRANERIS, *op. cit.*, pag. 34. L'ordinamento giuridico importa appunto un tessuto di atti umani modellati sull'oggettivo ordinamento delle cose.

(9)bis. In recensione a FINZI, *Riflessi privatistici della costituzione*, questa *Rivista*, 1950, I, 143 ed anche in: *Considerazioni giuridiche sull'interpretazione istituzionale dell'art. 44 della Costituzione*, questa *Rivista*, 1949, I, 257.

Perchè possa parlarsi, infatti, di potere, di un'attività discrezionale, occorre far riferimento a qualcosa di istituzionale, anche se l'istituzione possa rappresentare solo un micrordinamento — e l'impresa rappresenta indubbiamente un ordinamento istituzionale (10) — dove il potere dell'imprenditore è cosa ben diversa dalla situazione giuridica del dominus, distinta, ma pur legata a quello che la condiziona e la garantisce. È da tener nel debito conto, inoltre, il fatto che la Costituzione italiana ha operato una distinzione fondamentale fra beni strumento di produzione e che perciò stesso riguardano l'interesse della collettività e beni non strumento di produzione (11) e che ha coerentemente assoggettato il bene particolare al bene comune (12).

Questo assoggettamento, che è tanto più profondo quanto più vasto è l'interesse particolare che si vuole tutelato, opera un progressivo spo-

(10) L'impresa è istituzione perchè attività organizzata da soggetti, cioè un ente che genera diritto disciplinare, consuetudinario e statutario. Il capo dell'impresa, l'imprenditore, esercita una sorta di potere « legislativo » di cui è manifestazione il suo potere disciplinare e la dipendenza gerarchica dei suoi collaboratori (art. 2086 C.C.); v. anche RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, Paris 1946, pag. 305.

(11) Significativo quanto afferma il FINZI nel suo scritto *Riflessi privatistici della costituzione* inserito nel « Commentario » edito dal Barbera, diretto dai Proff. CALAMANDREI e LEVI: « sarà compito del giurista di domani non soltanto quello ad esempio di preparare leggi idonee a realizzare la distinzione e questi la contrapposizione tra la proprietà integratrice della personalità umana e la proprietà organizzata per la produzione e lo scambio, ma altresì quello di costruire scientificamente nuovi istituti dopo averne attentamente studiata la storia ».

(12) Il bene comune ha una funzione unificante più integrativa che specificativa, scrive il GONELLA in *La nozione di bene comune*, Giuffrè, 1938, pag. 36. È questa appunto la funzione della forma la quale unifica una materia infinitamente complessa perchè infinitamente divisibile e varia. A confutare il preteso contrasto tra bene particolare e bene comune basterebbe richiamare il pensiero tomista: « qui quaerit bonum commune quaerit proprium, quia bonum proprium non potest esse sine comuni et bona dispositio partis est in respectu ad totum » (Summa IIa, IIae, q. 47, 10). Il bene comune, scrive ancora il GONELLA, *op. e loc. cit.*, è *ordine*, disposizione ordinata di beni particolari... La legge del bene comune non è la legge della concorrenza, ma quella della concordanza. Perchè il bene sia veramente comune, si riverberi sui particolari è necessario che il fine comune risulti non dalla eliminazione di un fine particolare a beneficio di un altro fine particolare (concorrenza), ma dalla *coordinazione* dei fini particolari in relazione al fine generale. Il comune non è mai qualcosa di distinto da ciò che è la pluralità. Specialmente nel diritto germanico la proprietà della famosa *Genossenschaft* non è altro che « una comproprietà della somma di beni in mano comune ». Per un caso particolare in cui questa teoria trova applicazione confronta l'indagine ampia e autorevole del BOLLA, *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo*, in « Archivio Alto Adige », Vol. XLIV, 1951.

stamento dal contrattuale all'istituzionale. « Le contrat, dice il RENARD (13) est donc la recette juridique des petites situations et l'institution ets la recette des grandes ».

Quando poi si metta in evidenza la disciplina che la costituzione ha dato della proprietà fondiaria come bene per eccellenza strumento di produzione, non potrà non rilevarsi che la modificazione dello STATUTO della

(13) RENARD, *La theorie de l'institution*, Paris, Desclée, 1930, pag. 372. Il rapporto tra bene particolare e bene comune è chiarito da rapporto tra la categoria del discontinuo e del continuo (J. CHEVALIER, *Le continu et le discontinu*, in « Les Cahiers de la Nouvelle Journée », n. 15). La categoria del continuo, osserva il GONELLA, *op. e loc. cit.*, corrisponde alla categoria aristotelica della forma della qualità, distinta dal discontinuo che è la categoria della materia, della quantità. La materia è perfezionata nella forma, la quantità nella qualità, il discontinuo nel continuo, il molteplice nell'uno. « Le Bien Commun n'est pas une somme de Biens individuels, un agregat de DISCONTINUS; c'est un CONTINUUM sur le quel branchent les Biens individuels » afferma S. MICHEL in *La notion thomiste du Bien Commun*, Paris, Lib. Vrin, 1932, pag. 101-103, citata dal GONELLA. I beni particolari sono discontinui appunto perchè riferiti ad una persona che è qualcosa di determinato, di finito, di distinto. Al contrario, il bene comune è un continuo, è quello che si dice un « ponte » gettato fra diversi beni particolari, un ponte che unisce che dà continuità alle varie specie di beni. L'uomo, continua il GONELLA, in un primo momento tende alla divisione, al discontinuo; al bene particolare. Come non afferra l'universo nella sua totalità così non afferra il bene nella sua comunità. Prima conosce i beni, poi il bene; ed il bene delle comunità più vicine all'individuo (famiglia) sarà sentito prima e con maggiore intensità del bene delle comunità più lontane (società degli Stati), cioè delle comunità alle quali l'individuo partecipa solo indirettamente. La distinzione fra la discontinuità dei beni particolari e la continuità del bene comune è una distinzione formale. « Bonum Commune civitatis et bonum commune singulare unius personae non differunt secundum multum et paucum, sed secundum formalem differentiam. Alia, enim, est ratio boni communis et boni singularis, sicut alia est ratio totius et partis (S. TOMMASO, *Summa*, II-II, q. 58 a 7 ad 2).

Il continuo, aggiunge il GONELLA, può risultare da un processo meccanico, deterministico, rigido, come pure da un processo organico; può procedere per sviluppi non determinati ma liberi, non causali, ma teleologici. È a questo processo FINALISTICO del continuo che va comparato il processo di costituzione di un bene comune come sintesi integrativa di beni particolari. Riguardo al problema della proprietà la considerazione della pura funzione individuale dei beni osserva il GONELLA si basa su una visione discontinua dei beni stessi, mentre la considerazione della funzione sociale della proprietà si basa su una visione continua dei beni. Il liberalismo è il discontinuo, il comunismo è il continuo: nè l'uno nè l'altro considerano la realtà totale. Allo stesso modo il contratto è il discontinuo, mentre l'istituzione è il continuo.... In conclusione si può dire, conclude il GONELLA che definendo il bene comune quale CONTINUO si caratterizza il momento dell'unità e della durata, in confronto con la molteplicità e l'instabilità dei beni particolari.

proprietà fondiaria non costituisce la semplice rottura di un contratto, ma la modificazione di un organismo (14) (15).

2. — Vi è naturalmente un minimum di dimensione richiesta, al di sotto della quale non si avrebbe più organismo unitario, ma una fascia di rapporti verso i singoli beni atomisticamente considerati (16).

Questo minimum è dato dall'azienda a dimensioni familiari, così come tradizionalmente esiste nei paesi latini e in quelli scandinavi, dell'Olanda, dall'erbfhof tedesco, alle aziende delle riforme agrarie cecoslo-

(14) RENARD, *op. cit.*, pag. 267 e ROSSI, *Il diritto agrario e la nuova costituzione*, in questa *Rivista*, 1948, I, 147. Riguardo ai poteri del proprietario, in uno scritto *Per una definizione legislativa del diritto di proprietà*, del 1939, FILIPPO VASSALLI testualmente scriveva: « sembra corrispondente allo stato attuale delle leggi le quali hanno disciplinato in vario modo i poteri del proprietario riconoscere che non vi è una sola proprietà, che vi sono piuttosto delle "proprietà" in quanto l'interesse pubblico è che l'appropriazione dei beni comporti diversi STATUTI in armonia con gli scopi perseguiti i quali variano assai. Diversi statuti della proprietà si hanno di fatti in corrispondenza di diversi beni, rispettivamente delle diverse destinazioni in una medesima cosa ». Parlare di organismo è usare un linguaggio figurato. Alla teoria organica si deve sostituire la teoria istituzionale del diritto. Così il CARNELUTTI, *Motodologia del diritto*, pag. 65. Uguale rilievo nella comunicazione già citata del BOLLA. Alcune penetranti osservazioni sulla crisi del contrattualismo vedile in BASSANELLI, *La crisi del contratto agrario*, in questa *Rivista*, 1948, I, 163 e sgg. e ivi bibliografia.

(15) Anche nel C.C. gli istituti fondamentali di diritto agrario hanno un'evidente finalità produttiva (affitto 1615 e sg; cosa produttiva, coltivazione di un podere, di un fondo, allevamento del bestiame... 2141; 2164; 2170) cfr. BACCIGALUPI, *op. e loc. cit.*, che richiama la classificazione proposta dal SANTORO PASSARELLI di beni produttivi e beni improduttivi. Al concetto di idoneità, anziché a quello di utilitas, quale elemento formale della qualificazione dei beni ricorre il PINO nel suo lavoro, *Contributo alla teoria giuridica dei beni*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », 1948, pag. 834. Ma ponendo la differenza solo nella diversa funzione economica e sociale alla quale sono destinate le cose, il criterio di indagine viene in sostanza a coincidere.

(16) A questa considerazione si era ispirata la legge del 13 febbraio 1933 n. 215, con gli art. da 22 a 27 e la dottrina ben aveva messo in rilievo come il punto di riferimento fosse la *unità fondiaria* costituente l'unità di misura da cui era regolato il procedimento di ricomposizione. Cfr. PUGLIATTI, *La ricomposizione delle proprietà frammentate*, in « Foro It. », 1934, IV, col. 82. Per questo autore la condizione teorica limite era data « dalla presupposta corrispondenza tra la qualità di proprietario, elemento soggettivo del rapporto e la possibilità di computare in una o più unità fondiarie l'oggetto del rapporto ». Con un procedimento che accade assai di frequente alle legislazioni speciali, gli articoli citati sono stati, sostanzialmente, trasfusi nel Codice Civile.

vacche e danubiane, alle ferme familiari. Orientamento questo sottolineato al terzo congresso di diritto comparato tenutosi a Londra dove fra l'altro fu osservato come « in Francia la legislazione attualmente si orienta nel senso di limitare il frazionamento della proprietà fondiaria nella misura imposta dai bisogni economici sociali della famiglia ». Questo orientamento, si soggiungeva, è il migliore, ma con la prudenza necessaria per evitare restrizioni che uccidono la libertà individuale e senza dimenticare le esigenze economiche sociali dei paesi nei quali domina la grande proprietà, concludendosi infine con queste testuali parole: « d'altronde la questione deve essere affrontata nell'insieme dei problemi della socializzazione e della ISTITUZIONALIZZAZIONE della proprietà, cioè la proprietà avente funzione sociale » (17).

Nelle aziende a dimensioni familiari è la famiglia contadina che si pone al centro dell'impresa, sia questa del tipo della piccola proprietà coltivatrice o dell'affitto a coltivatore diretto e che costituisce il primo tipo fondamentale di impresa: l'impresa familiare (18).

Nei paesi stranieri la razionalizzazione di questo tipo d'impresa, particolarmente nella forma della proprietà coltivatrice, è maggiore perchè quei paesi non hanno la nostra scarsità di terra e la nostra densità di popolazione. A questi fattori si aggiunge la scarsa efficacia delle disposizioni del Codice Civile sulla minima unità culturale, disposizioni che il MEDICI si augura siano rese operanti « per evitare che proprio nel periodo in cui con le riforme in corso si cerca di promuovere la razionale formazione di piccola proprietà questa non sia insidiata, fin dal suo nascere, dai suoi peggiori nemici: la frantumazione, la dispersione e la polverizzazione delle terre che la costituiscono » (pag. 42). (19).

(17) Il testo è nella Rivista *Jus*, Milano, 1950. Citato nella comunicazione alla C.E.A.: *I problemi giuridici della proprietà terriera nelle nuove Costituzioni degli Stati Europei* del BOLLA.

(18) Che la nozione di impresa si sia svincolata da qualsiasi requisito quantitativo, essendosi esteso il concetto anche alla piccola impresa (artt. 2082, 2135, 2083, 2195) riconferma autorevolmente l'OPPO, *Materia agricola e forma commerciale*, in « Scritti Giuridici in Onore di F. CARNELUTTI », Vol. III, pag. 92.

(19) Una conferma di valore non certo decisivo, ma tuttavia non ininfluente circa il limite del minimum, si ha a *simultaneo*, esaminando, cioè, la struttura dell'obiettivo della riforma che si presenta sotto un triplice aspetto: oggetto materiale, oggetto formale quod, obb. formale quo. Oggetto materiale è la terra, ossia l'ordinamento fondiario, oggetto formale quod, la razionalizzazione dello sfruttamento del suolo e l'instaurazione di equi rapporti sociali. L'obiettivo formale quo è il mezzo con cui si realizza l'obiettivo formale quod. Questo mezzo non può essere che costituito dall'unità produttiva dal momento che esso significa rapporto di convenienza o

Una fase intermedia (the agricultural ladder) nella conquista della proprietà rappresenta l'affitto a coltivatore diretto. Dove esso non adempie ad alcuna funzione evolutiva — e questo sembra sia stato e sia uno dei caratteri del piccolo affitto nell'Italia Meridionale, scarso contributo è portato al progresso agricolo e alla formazione di un moderno tipo di società rurale (pag. 46).

Il secondo tipo fondamentale di impresa è costituito dal podere a mezzadria; il terzo dall'azienda capitalistica con salariati (la cascina della pianura irrigua padana al Nord, la masseria delle pianure litoranee al Sud).

Sul podere a mezzadria il MEDICI fa interessanti considerazioni. Ad una valutazione formale, meglio direi formalistica, la mezzadria potrebbe essere considerata, non un tipo di impresa, ma un contratto stipulato fra il proprietario di un fondo agricolo ed una famiglia contadina che si impegna a partecipare alla divisione dei prodotti secondo quote stabilite. Sempre secondo un punto di vista formalistico l'imprenditore è rappresentato dal proprietario di modo che ci si troverebbe di fronte ad una delle tante imprese capitalistiche che si servono di mano d'opera per realizzare i fini della produzione (20).

di proporzione fra il bene e il fine cui deve adempiere (oportet quod id quod est ad finem sit proporzonatum fini). Considerazione affine quella del BACCIGALUPI per il quale un ulteriore limite può ricavarsi obbiettivamente dallo stesso ordinamento delle cose agrarie. « Fine dell'agricoltura è la produzione. Sarebbe perciò contraddittorio ancorchè possibile, un sistema agrario che ostacoli anzichè favorire l'oggetto stesso della sua attività. E perchè il processo produttivo si compie per mezzo dell'azienda che unifica in un'organizzazione dinamica i fattori della produzione appare innegabile l'interesse alla formazione e alla conservazione (non alla cristallizzazione) dell'ordinamento aziendale ».

(20) Come tali caratteri non valgono a definire la mezzadria rapporto di lavoro è dimostrato con estrema chiarezza dal GERMANI il quale rileva « che di fronte all'organismo produttivo, all'impresa, le parti si trovano nella stessa posizione, poichè ambedue la vogliono, ambedue partecipano alla sua formazione ed al suo esercizio ». GERMANI, *Mezzadria e compartecipazione in agricoltura*; questa *Rivista*, 1943, I, 272. Concedente e mezzadro, spiega l'autore, partecipano ugualmente all'esercizio dell'impresa mezzadrile nel senso che questo si compie a vantaggio immediato di ambedue le parti e che per ambedue le parti la partecipazione all'esercizio avviene in virtù della pari posizione qualitativa ad essa spettante nel contratto, nell'essenza costitutiva del rapporto. A questo non si oppone la relativa subordinazione del mezzadro che attiene alle esigenze dell'esecuzione. Società, dunque, la mezzadria e non associazione in partecipazione nella quale la legge, come ben dice il GERMANI, attribuisce l'impresa all'associante e pone come finalità immediata dei contraenti e cioè come funzione immediata del contratto lo scambio di un determinato apporto con una quota di utili. Ciò che implica appunto la diversità di posizione ed esclude quindi la comunione di volontà e di scopo che è tipica nella società. La funzione di collabora-

La realtà però è diversa e il podere condotto a mezzadria si può ritenere come uno dei tipi fondamentali d'impresa della nostra agricoltura perchè in Italia vi sono vastissime contrade dove l'impresa è esclusivamente esercitata in poderi condotti da famiglie di mezzadri, senza contare poi il fatto che il colono ha accentuato il suo carattere di imprenditore così da diventare anch'egli a fianco del titolare, titolare d'impresa. Non solo partecipa al rischio che può portare profitto o perdita, ma concorre alla produzione con parte di capitali e del lavoro direttivo.

Inoltre va rilevato che dove i poderi non sono organizzati in fattorie, essi acquistano una loro vita autonoma e indipendente per cui quando l'assistenza tecnica ed economico finanziaria del proprietario sia modesta o trascurabile, il vero imprenditore è il colono o mezzadro. Oltre al lavoro manuale egli fornisce infatti, anche quello direttivo e così, come avviene in molte zone dell'Emilia, del Veneto e del Piemonte diventa il titolare di un'impresa contadina dove il proprietario assente dal processo produttivo percepisce soltanto un canone variabile in natura. Nelle zone dove esiste una fattoria, dove cioè le economie dei singoli poderi sono coordinate dal proprietario o da un suo rappresentante con la crea-

zione è mediata di fronte alla posizione primaria di scambio delle parti nel rapporto (GERMANI, *op. cit.*, I, 274). La dottrina distingue la società dall'associazione nel senso appunto che nella prima i membri sono fissi e quindi la cooperazione è legata all'individualità dei membri (l'art. 2142 configura sostanzialmente, ad es., un caso di rapporto intuitu personae), nell'associazione invece gli elementi sono mobili e non conta la persona, ma la qualità del contributo sociale. Afferma la necessaria — e non semplicemente eventuale, in questo senso è la maggior parte della dottrina — corrispondenza sostanziale delle nozioni di impresa e di società il CASANOVA, *Imprese e Società*, in «Nuova Rivista di diritto commerciale», 1949, I, 1, in base alla considerazione che, definita l'impresa una attività economica esercitata mercè un'organizzazione di beni o di servizi, l'art. 2247 presupponendo il conferimento da parte di due o più persone di beni o di servizi per l'esercizio *in comune* di un'attività economica postula un'attività sociale nella forma di impresa. Il VALERI invece scrive che l'organizzazione ad impresa di cui all'art. 2082 è solo quella su piano verticale a base gerarchica non anche quella su piano orizzontale determinata dalla contitolarità. Solo la seconda delle due forme di organizzazione sarebbe immancabile nella società, ma essa non avrebbe rilevanza ai fini della qualificazione giuridica di imprenditore («Rivista di dir. comm.», 1943, I, 48). Anche il MESSINEO ammette che vi possa essere attività sociale da non potersi considerare impresa per mancanza del requisito dell'organizzazione (*Manuale di diritto civile e commerciale*, Vol. I, pag. 197). Sull'argomento della natura giuridica della mezzadria, autorevolmente, BASSANELLI, *Impresa agricola*, nel «Commentario al Codice Civile», diretto dai prof. Branca e Scialoja, pag. 455 e sgg. e CARRARA, *I contratti agrari*, nel Trattato di diritto civile del VASSALLI.

zione di un'impresa di secondo grado (21), che trova la sua sede nella fattoria e provvede all'organizzazione della coltura dei vari poderi e generalmente alla trasformazione dei prodotti, la situazione è diversa nel senso che l'autonomia è assai minore, ma anche in questo caso non si può negare che nel podere si organizzi un'impresa sia pure elementare (22).

Procedendo verso il Meridione l'ordinamento fondiario subisce profondi mutamenti e l'appoderamento ha carattere sporadico. Ciò spiega perchè nel Meridione la mezzadria abbia poca importanza, mentre ne acquistano quelle forme di colonia parziaria che non hanno per oggetto un podere, ma sparsi appezzamenti di terre con patti di vario contenuto. Profondamente diverso è il caso della compartecipazione perchè non dà luogo mai al formarsi di un particolare tipo di impresa. Esso è un puro contratto di lavoro diffuso nella bassa pianura padana e nelle zone latifondistiche del Lazio, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna (pag. 46).

Il terzo tipo fondamentale d'impresa infine è costituito dall'azienda capitalistica con salariati. L'importanza le deriva dal fatto che le migliori terre sono organizzate in questo tipo di impresa. Ma non bisogna dare ad esse, avverte il MEDICI, un peso che non sia giustificato dalla realtà e che trovi solo occasione da vicende politiche e sociali (pag. 55).

3. — L'assenza di correlazione che il MEDICI ha potuto con la sua inchiesta documentare tra il fatto della proprietà ed i tipi di impresa nell'Italia Settentrionale ed in parte della Centrale svanisce ed al suo posto subentrano preoccupanti correlazioni nelle zone dell'Italia Centrale che si affacciano sul Tirreno (Maremma): «Grandi e grandissime proprietà sono presenti costantemente proprio là dove domina la coltura estensiva di tipo cerealicolo pastorale, mentre le piccole e medie proprietà di regola sono a coltura estensiva e quindi hanno una notevole dotazione di fabbricati e di strade che mancano nel tipo precedente. Il fatto acquista maggior rilievo nelle zone del Mezzogiorno continentale e della Sicilia

(21) Analogo il pensiero del SERPIERI: *Le direttive della trasformazione agraria*, nel volume «La legge sulla bonifica integrale», pag. 178. L'azienda agricola moderna «unità tecnico-economica» che stabilmente coordina terra, capitali e forze di lavoro è caratterizzata dalla giusta e proporzionata combinazione dei fattori produttivi. L'unità può anche risultare dal coordinamento di più fondi costituenti un superiore organismo (fattoria) che varia colle altitudini del suolo ed il sistema di coltivazione.

(22) L'affermazione del MEDICI contribuisce a sciogliere le difficoltà che su questo punto particolare aveva formulato SANTI ROMANO, *A proposito dell'impresa e dell'azienda agraria*, in questa *Rivista*, 1947, I, 27.

in cui è assai frequente la grande proprietà di tipo latifondistico » (pag. 32).

« Non è difficile rendersi conto, continua il MEDICI, che là dove ancor oggi domina la grande proprietà di tipo latifondistico prevalgono i terreni pesanti, argillosi sui quali l'albero cresce a fatica e muore per asfissia radicale oppure richiede costosi lavori di impianto (scassi, drenaggi, vespai) di convenienza ed efficacia assai dubbie. Ed è altrettanto facile constatare che nel cuore di estese zone latifondistiche, l'esistenza di terreni grossolani o porosi e leggeri o comunque idonei alla vite, all'olivo oppure al mandorlo ha permesso un rapido diffondersi di imponenti arboreti.... L'ambiente fisico costituisce un « dato » del quale bisogna tener gran conto, specialmente in contrade povere di capitali come sono quelle meridionali, dove la realtà del terreno e soprattutto del clima è assai difficile da piegare o adattare alla nostra volontà » (pag. 33).

L'indagine compiuta dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (23) dimostra che nella Toscana e nell'Umbria la media e la grande proprietà sono sensibilmente più diffuse che nella Sicilia, mentre la piccola proprietà coltivatrice è meno rappresentata che nelle terre dell'Italia Meridionale. Essa consente un'affermazione molto importante e cioè che il danno non deriva dal modo di essere della proprietà (sia essa grande o grandissima), ma dal fatto che questa è *monopolizzata* nelle mani di poche persone.

« L'accentramento nelle mani di pochi grandi proprietari della maggior parte della terra situata in una data zona ha rallentato la naturale evoluzione dell'economia agraria verso i moderni sistemi di coltura ed ha ostacolato la conclusione di patti contrattuali intonati alle nuove esigenze sociali » (pag. 34).

Uno scrittore autorevolissimo di queste cose, il SERPIERI, chiama zone di monopolio terriero quelle ad alta concentrazione delle proprietà fondiaria, quelle cioè nelle quali un'alta percentuale della totale area produttiva sia rappresentata da proprietà eccedenti un elevato limite di estensione. Se, egli dice (24), immaginiamo un territorio di una certa ampiezza dove tutta l'area produttiva appartenga ad un solo od a pochi

(23) I.N.E.A., *La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia*, Roma, 1947-49.

(24) ARRIGO SERPIERI, *Monopolio terriero*, « Giornale dell'Agricoltura », 10 ottobre 1948. È noto che l'art. 43 della Costituzione ha disciplinato il problema del monopolio nei riguardi di tutte le imprese, agricole e non agricole. Per il PETROCCHI, questa *Rivista*, anno 1951, I, 15, il mezzo più idoneo per infrangere il monopolio sarebbe quello fiscale. Più aderente al testo costituzionale il pensiero del Rossi, *op. cit.*, pag. 145.

proprietari (che dunque si può dire la monopolizzano), tale situazione può in realtà determinarvi effetti socialmente ed economicamente sfavorevoli. E gli effetti sono sostanzialmente di due ordini. In primo luogo, dice il SERPIERI, se la zona considerata è solo o quasi solo agricola, se i pochi grandi proprietari sono privati e non enti pubblici, se la loro grande proprietà è rappresentata in gran parte da terreni agrari, è possibile che il loro forte potere economico, si traduca, per molte vie facilmente intuibili, in potere o predominio, anche sociale e politico con conseguenti limitazioni nella libertà, nell'indipendenza, nelle possibilità di azione e di movimento della gran maggior parte della popolazione.

Ma un effetto più specifico cui si collega il termine *monopolio* nel suo significato scientifico, come posizione contrapposta a quella di *concorrenza*, effetto di grande importanza per una riforma agraria la quale voglia agevolare il trasferimento di terra ai contadini, è quello che riguarda il mercato fondiario.

Può avvenire che la concentrazione della proprietà in pochi grandi proprietari determini, infatti, una scarsa offerta di terra sul mercato di fronte ad un'intensa domanda, che, quindi, verificandosi una posizione di monopolio o di semimonopolio dalla parte dell'offerta o invece di piena concorrenza dalla parte della domanda, questa o non sia interamente soddisfatta o lo sia a prezzo « monopolistico » (25).

Il problema sociale del Mezzogiorno agricolo si esprime giuridica-

(25) Di rigidità del reddito fondiario parla in questo senso PAOLO VICINELLI in un articolo molto interessante apparso su *Cronache Sociali*: *Le ragioni di una riforma agraria in Italia*, « Cronache Sociali », Maggio 1950. La rigidità sarebbe legata in Italia appunto alla scarsità del fattore terra e alla sua posizione di *monopolio* nei confronti dell'elevata pressione demografica. La pressione esercitata sulla terra come esigenza « strumentale » di lavoro da parte delle esuberanti braccia porta inevitabilmente a valori fondiari molto elevati anche per la terra nuda e anche nei più difficili momenti di crisi. I valori di mercato della terra sono in Italia più alti del valore corrispondente al reddito. Poichè la famiglia rurale non può quasi mai con le normali economie riscattare la quota del beneficio fondiario una ragione della riforma è proprio appunto quella di intervenire nel senso di facilitare il riscatto del reddito fondiario. Ma questo intervento dovrà spezzare gli elementi che giocano negativamente quali quelli della tradizione, del diritto ereditario, dei contrasti economici, e sostituire alla formazione di imprese di ripiego, dalle modeste superfici rimediate a caro prezzo con lo scarso risparmio e senza margine per il capitale di esercizio, la formazione di aziende contadine eguali per ampiezza e attrezzatura alle attuali capitalistiche e dovrà soprattutto porre col credito, con l'assistenza tecnica con la cooperazione organizzativa e con la difesa giuridica della minima unità culturale le basi per un'efficiente difesa delle nuove aziende.

mente dicendo che il contadino non è titolare di un'impresa, ma di un contratto, non è titolare di un'istituzione che ha una sua RES o azienda, oggetto di diritto, un suo STABILIMENTUM, una sua continuità, una sua durata, ma di una VOLONTA' priva del potere di comandare a riguardo della destinazione dei beni (25) bis.

« In queste zone, scrive il professor MEDICI, che comprendono tutto il mezzogiorno nudo ad agricoltura estensiva contadina la *cellula del sistema produttivo* non è rappresentata, come avviene altrove, da un'azienda agraria fisicamente determinata, ma *dal contadino* il quale riunisce nella sua persona la conduzione di terre vicine e lontane, assunte con i più diversi rapporti contrattuali » (piccolo affitto, colonia parziaria nelle varie forme che vanno dalla pura compartecipazione ad una sola coltura e per un solo anno, a rare, ma complete forme di mezzadria e infine il contratto annuo per salariati fissi con compenso in denaro od in natura e il contratto a giornata per avventizi o braccianti).

L'evidenza e il realismo di queste considerazioni del MEDICI mi pare dovrebbero aiutare l'interpretazione più aderente alla realtà della Riforma Agraria Siciliana (26).

Pur non potendo entrare decisamente nel merito delle dispute che autorevolmente intorno all'argomento della Riforma siciliana si fanno da parte di eminenti studiosi le conclusioni del MEDICI autorizzano a ritenere più esatta quella interpretazione che pone l'accento non tanto sul problema delle quotizzazioni, quanto su quello della *costituzione di aziende agrarie contadine* (27).

Il sottolineare, per quanto sia *doveroso*, l'imposizione di un limite (28)

(25) bis Perspicuamente riconduce alla mancanza di potere discrezionale la *ratio distinguendi* della colonia dal bracciantato, il BASSANELLI, *op. cit.*, pag. 580.

(26) ENRICO LA LOGGIA, *La Riforma Agraria Siciliana*, nel « Bollettino dell'Ufficio Studi della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane », Palermo, Febbraio 1951.

(27) NUNZIO PRESTIANNI, *Riforma fondiaria in Sicilia e tipi d'azienda contadina*, in « L'Agricoltura Italiana », Settembre 1950.

(28) Per il prof. LA LOGGIA il principio del limite sorgerebbe non solo dell'art. 44 (la legge fissa *limiti* all'estensione della proprietà) e dall'art. 42 (la legge determina i *limiti* per la proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti), ma anche dall'art. 4 che riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavorare e vuol promosse le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Tale principio si giustifica qualora si pensi al tipo fondamentale di Stato accolto nella nostra Costituzione e al suo fine fondamentale costituito dalla tutela del valore della persona e di cui la proprietà vuole essere appunto garanzia istituzionale. Su questa premessa personalistica cfr. le belle pagine del GROSSO, *Premesse alla inter-*

non deve far dimenticare che la sua applicazione ha un valore puramente strumentale e che non porta affatto, di per sé, alla costituzione di unità produttive o aziende contadine che possono risolvere il problema della produttività e degli equi rapporti sociali con il soddisfacimento, attraverso un più vasto impiego di lavoratori, dello scopo della riforma. Non sono le quotizzazioni — e non sono riuscite nel passato — che lo possono risolvere.

« Le difficoltà che maggiormente hanno ostacolato in occasione delle passate quotizzazioni, scrive il PRESTIANNI, il sorgere, l'affermarsi ed il moltiplicarsi di vere e proprie aziende contadine, deriva non solo dalle deficienti condizioni ambientali, ma anche *dalla insufficienza delle quote*, dalla scarsa potenzialità degli acquirenti, dall'isolamento in cui si sono trovati per l'assenza o l'eccessiva distanza da centri abitati in cui il coltivatore potesse trovare la assistenza e il conforto di servizi civili e morali ».

Il centro del problema è, dunque, quello della costituzione od organizzazione di aziende contadine per le quali le dimensioni non possono essere considerate in astratto, ma con riferimento anche qui « al diverso valore dei terreni tra una zona e l'altra » e anche e soprattutto « in relazioni ai vari tipi di terreno, di clima, di coltura » (29).

4. — L'analisi del problema giuridico meridionale, sia pure sommariamente condotta alla luce delle considerazioni della scienza economica, mostra quanto importante sia la conoscenza del fenomeno economico e del fenomeno giuridico per una ben intesa riforma della proprietà. E in questo senso si potrebbero fare alla riforma agraria siciliana due osservazioni: la prima è che avanti di parlare di obblighi e di doveri bisogna creare le premesse economiche aziendali idonee a soddisfarli, la seconda è che la loro formulazione va colta organicamente nel quadro dell'impresa (30). Sono

pretazione della impostazione costituzionale della proprietà, in questa *Rivista*, 1947, I, pag. 241 e sgg. Conforme la considerazione del ROSSI, *op. cit.*, pag. 146, secondo cui la terra non viene considerata solo come strumento di produzione di beni che interessano la collettività, ma anche come mezzo per la sistemazione di complessi sociali.

(29) *La Costituzione Italiana*. Commento analitico a cura di L. BIANCHI D'ESPINOSA, CARLO GIANNATTASIO, GIOVANNI BASCHIERI, Firenze, 1949.

(30) Formulazione di cui giustamente si compiace il prof. LA LOGGIA, anche se con l'elaborazione dottrinale di cui potevano servirsi i legislatori siciliani sarebbe stata preferibile una più esatta terminologia. Per il Titolo II, ad esempio, è improprio parlare di obblighi. Più esatto è parlare di oneri. Su questa figura e sulla distinzione dall'obbligo cfr. per tutti CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 1940, p. 234 e lo studio pubblicato dall'Università di Messina del LANDI, *Concessione di terre incolte ai contadini*, Giuffrè, 1947.

questi gli orientamenti indicativi che si raccolgono dall'inchiesta del MEDICI. Se la proprietà è un fattore a volte derivato e secondario di fronte a quello aziendale, non sarà nel suo aspetto statico che andrà operata la Riforma. La realtà è che non sul diritto di proprietà bisogna operare, ma sul suo contenuto, non sull'aspetto statico, ma su quello dinamico, non sulla situazione materiale, ma su quella strumentale. Il diritto di proprietà è una relazione materiale tra persona e cosa (fattispecie del rapporto giuridico) intesa come *stato* o condizione della persona medesima che genera una situazione giuridica attiva per il titolare rispetto ai non titolari, perchè oggetto del diritto di proprietà è appunto il diritto di impedire agli altri di interferire nella propria sfera giuridica, diritto, a cui correlativamente corrisponde l'obbligo da parte degli altri di rispettarlo (30)bis. Ma questa situazione statica, riconosciuta dall'ordine giuridico, è in potenza, destinata come è a muoversi, perchè il diritto *contiene* una carica potenziale di comando. Esprime dal suo seno stesso il potere di comandare (che dunque è il contenuto) a tutela di un proprio interesse, nella maggior parte dei casi. Nè si creda che questa sia una scoperta recente. I romani per indicare questi due atteggiamenti adopravano due parole diverse. I due vocaboli erano *proprietas* e *dominium*.

Secondo il FERRINI (31) *proprietas* indicava il rapporto di pertinenza che si stabilisce fra la persona e la cosa; *dominium* il potere che di solito il proprietario può esercitare sulla cosa, di fronte agli altri non titolari (32).

Il potere appartiene alla dinamica; è lo strumento che consente di passare a NUOVE situazioni giuridiche finalizzate e complesse (nelle quali rientrano i vari status tanti, quanti sono le situazioni), *potere di comandare, di determinare cioè lo scopo immediato della sua azione* (nel caso, la destinazione dei beni) *nei limiti della rispondenza di questo scopo all'interesse pubblico della produzione e della soddisfazione dei bisogni di tutti*: potere discrezionale.

(30) bis. *Rectius*: dovere, dovere generale negativo non avente valore patrimoniale. Cfr. MESSINEO, *Manuale*, vol. II, pag. 149.

(31) FERRINI, *Pandette*, pag. 348. Per un'esauriente dimostrazione, CICALA, *Il Rapporto giuridico*, Firenze, 1940, pag. 485 e sgg.

(32) È noto come la definizione della proprietà « *ius utendi et abutendi* » non è romana. Varie sono le fonti romane in cui si rende avvertito il riguardo all'interesse della collettività, nel trattamento giuridico della proprietà. Il CICALA, *Elementi reali ed elementi ideali nella formazione del concetto di cosa in senso giuridico*, op. cit., pag. 21 dell'estratto, ricorda la regola secondo cui diventava proprietario dei fondi rustici abbandonati chi ne avesse intrapreso la coltivazione, regola formatasi nell'epoca imperiale cristiana. Vedi anche SCHULZ, *I principii del diritto romano*, pag. 132.

« È noto che all'esercizio di questi poteri presiedono dei principi che implicano certi doveri del loro titolare per cui i poteri medesimi si dicono vincolati: vincolati all'osservanza di tali doveri che sono stabiliti implicitamente o esplicitamente per la tutela degli interessi oggettivi o generali o di altri soggetti determinati (33) al cui soddisfacimento debbono mirare. Se una funzione viene esercitata senza la valutazione di questi interessi, gli atti che ne conseguono sono, come è noto viziati di illegittimità che prende il nome di eccesso di potere, in alcuni casi di sviamento » (34).

Il potere è dunque attività discrezionale (35).

Al proprietario si chiede di garantire il suo diritto con il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'imprenditore (36).

(33) Evidente l'allusione alle potestà.

(34) SANTI ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, 1947, pag. 97. In questo secondo momento il rapporto sarebbe di secondo grado per usare la terminologia del CARNELUTTI, cioè sarebbe fra il soggetto e i soggetti titolari di un interesse legittimo al legittimo esercizio del potere del proprietario.

(35) MORTATI, *Note sul potere discrezionale*, Roma, 1935; il quale esattamente comprende nel concetto di potere anche la facoltà di un volontario assoggettamento ad un onere.

(36) È secondario che l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, dato che non necessariamente il titolare del potere giuridico coincide con il soggetto a cui servizio opera il potere. Cfr. per ultimo il CASANOVA, *Imprese ed attività agricole nel sistema del diritto vigente*, in questa *Rivista*, 1951, I, 149; la titolarità dell'impresa e la qualità giuridica dell'imprenditore non coincidono necessariamente con la qualità del proprietario del fondo. Per alcune giuste osservazioni, CARRESI, *Proprietà fondiaria e impresa agraria nella nuova costituzione*, in questa *Rivista*, 1948, I, 1 e sgg.

Così anche il MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, 76: « l'attuazione e l'utilizzazione del diritto soggettivo si conseguono mediante l'esercizio di esso, ossia esplicando i poteri che sono il contenuto del diritto. L'esercizio, di regola, è opera del titolare del diritto; anzi il potere di esercitare il diritto è il principale attributo del diritto. Ma l'esercizio può esserne affidato ad altri o dalla legge (art. 185) o dallo stesso titolare (contratti con i quali si concede ad altri il godimento di una cosa) » e che costituiscono il sistema dei contratti di utilizzazione dell'azienda. I contratti di utilizzazione dell'azienda agraria non costituirebbero perciò che altrettanti momenti dell'attività dell'impresa nel suo manifestarsi esterno. L'inscindibilità dell'impresa dal negozio su cui con molta acutezza ha costruito il suo *Sistema dei contratti di utilizzazione della nave* il DOMINEDÒ (DOMINEDÒ, *Sistema dei contratti di utilizzazione della nave*, Giuffrè, 1937, pag. 31 e seg.) si ricollega all'osservazione che il fine economico sociale degli atti imperativi si realizza mediante il mutamento giuridico che costituisce l'effetto dell'atto. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 1951, pag. 243. Non è soltanto, perciò per una semplice ra-

Colui che svierà il suo potere dallo scopo per il quale il legislatore gli e l'ha conferito, impegna la sua responsabilità (37).

Questo è il significato che va dato, appunto, alla formulazione del titolo primo: « Obblighi di trasformazione agraria e fondiaria » della Legge 27 dicembre 1950 n. 104 sulla *Riforma Agraria Siciliana*, come questo era il significato dell'art. 38 del D.L. 13 febbraio 1933 n. 215 e del D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267. Siamo giunti, cioè, con queste for-

gione di ordine politico generale che la maggior parte dei contratti trova la sua sistemazione nel libro del lavoro, ma anche per questa inscindibilità dei contratti agrari dell'impresa. Cfr. MESSINEO, *Manuale*, III vol., pag. 140 e BASSANELLI, *op. cit.*, pag. 341.

(37) FINZI, *Riflessi privatistici della Costituzione*, *op. cit.* pag. 15 dell'estratto, che ritiene possibile, dall'applicazione dell'art. 41 della Costituzione un contenzioso obiettivo di diritto privato. RENARD, *La théorie de l'institution*, pag. 509, afferma che *l'usage c'est l'adoption a une destination; la propriété de l'homme n'est donc point un droit absolu et inconditionné, mai un pouvoir d'administration et de distribution (potestas procurandi et dispensandi) affecté d'un but a poursuivre, non d'ailleurs sans una large faculté d'option quant aux moyens*. Per il RENARD la teoria dell'eccesso di potere tradurrebbe in procedura la teoria tomista del bene comune. La formula dell'eccesso di potere è usata come è noto, dopo la esatta e probante riduzione allo sviamento operata dal TREVES, *La presunzione di legittimità degli atti amministrativi*, pag. 36 e seg., osservazioni analoghe erano già state fatte dal CARNELUTTI in *Riv. dir. processuale civile*, anno 1924 e dal RESTA in *La natura giuridica dell'eccesso di potere*, per denotare « un atto imperativo nel compimento del quale un potere sia esercitato per raggiungere un fine diverso da quello, al cui raggiungimento il potere è destinato » (CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, pag. 249. ed. 1951). Questo fenomeno per il CARNELUTTI in diritto privato si è studiato sotto il nome di negozio indiretto che sarebbe appunto quella figura di negozio giuridico « mediante la quale l'agente mira a conseguire un fine diverso dal fine tipico del negozio medesimo » es. compra-vendita con patto di riscatto conclusa tra il mutuante e il mutuuario di una somma a scopo di garantirne al primo la restituzione da parte del secondo. CARNELUTTI, *op. e loc. cit.* Lo sviamento di potere è un vizio tipico dell'atto discrezionale. Esso si fonda, infatti, sulla distinzione fra CAUSA e MOTIVI e sulla rilevanza giuridica di questi. Rilevanza affermata, ovviamente, prima dalla scienza del diritto pubblico (FORTI, *I motivi e la causa nell'atto amministrativo*, in « Studi di diritto pubblico », Vol. I); la quale trattando l'attività dello Stato e degli altri Enti pubblici più facilmente era portata a determinare la natura funzionale della medesima, anzi una parte di essa riteneva l'obbligo legale del conseguimento dei propri fini sì esclusivo degli enti pubblici da ritenerlo elemento distintivo dai privati, ma si è capito l'importanza di estendere l'indagine anche nel diritto privato (DEIANA, *I motivi nel diritto privato*, pubblicaz. dell'Università di Torino). È innegabile merito del FINZI l'aver affermato in maniera organica che il principio di funzionalità permea anche il diritto privato fin dalla sua relazione, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, al I Congresso di diritto agrario, Firenze 1935, in « Atti del primo Congresso naz. di diritto agrario ».

mulazioni al termine di quel processo « di trasferimento dello scopo sociale della proprietà nel contenuto stesso del diritto » (38). Il vincolo, il limite non colpisce la situazione materiale aziendale, bensì la situazione strumentale dinamica, cioè l'esercizio, il potere di gestione, l'impresa (39).

L'analisi dell'esperienza economica e della esperienza giuridica serve

(38) FINZI, *op. cit.*, pag. 9 dell'estratto; precedentemente in *Moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, Firenze, 1922.

(39) In questo senso va intesa l'affermazione del RIPERT, *Aspects juridiques du capitalisme moderne*, pag. 237, che solamente quando la proprietà è engagée in un godimento comune appare la sua funzione sociale. Non si tratta della funzione sociale della proprietà, ma di quella dell'impresa. Felice sintesi del pensiero cattolico è il seguente passo di S. Tommaso: « Bona temporalia quae homini divinitus conferuntur eius quidem sunt quantum ad proprietatem, sed quantum ad usum non solum debent esse eius sed etiam aliorum ». Summa th. 2-2 q. 32; a 5. La distinzione del diritto dal potere, propria alla concezione istituzionale, serve anche a rispondere all'obiezione che è stata posta per contestare la possibilità di un uso illegale del lecito. Cfr. MORTATI, *op. cit.* Contraddizione che si risolve appunto, dice l'autore, ove si pensi che quello che si vuole chiamare abuso non si riferisce al diritto soggettivo (poiché di fronte al diritto, cioè ad una facoltà regolata in tutte le sue parti dalla legge non è pensabile illegalità se non uscendo dai limiti che la racchiudono), bensì al potere, alla facoltà di determinare la legge del proprio operare. Ad ogni modo sia nei casi in cui la ricerca verte sul riconoscimento della liceità del volere in ordine ai fini di utilità pubblica determinati ora positivamente, ora negativamente, secondo che l'attività sia meramente lecita o discrezionale, (rimandiamo all'indagine del prof. LEVI, *Attività lecita e attività discrezionale*, in Studi in onore di CAMMEO), sia in quelli in cui la ricerca verte sull'effettiva esistenza del volere (vizi del consenso: cfr. MORTATI, *La volontà e la causa nell'atto amministrativo e nella legge*), vi è un elemento comune che viene violato prima di tutto e cioè la regola morale che attiene ai rapporti esterni, cioè la giustizia: cfr. RIPERT, *La règle morale dans les obligations civiles*, pag. 57. Vedi per la distinzione tra proprietà e impresa il CESARINI SFORZA, *Proprietà e produzione nell'impresa agraria*, in questa « Rivista », I, 139, 1942 che perviene alle stesse conclusioni del RIPERT.

La distinzione fra il diritto e potere ha avuto le sue applicazioni legislative con l'istituto della concessione delle terre incolte ai contadini. Cfr. PUGLIATTI, *L'occupazione e l'amministrazione coattiva delle terre incolte*, in questa « Rivista », 1936, I, 7 e seg. e il lavoro del LANDI, *op. cit.* Di PUGLIATTI, cfr. *Trasferimenti coattivi*, in « N. D. Italiano » nei quali considera in senso lato, anche gli spossessamenti coattivi e tutte le forme di amministrazione coattiva che suppongono uno spossessamento forzato. Il GRECHI aveva già affermato in *Proprietà e contratto nella evoluzione sociale del diritto del lavoro*, Firenze, 1935, pag. 81: l'ordinamento giuridico attuale riprende con ordine le fila di una disciplina organica per la quale accanto a forme eccezionali di sfruttamento diretto, come in tempo di guerra, della proprietà privata o di gestione diretta dell'azienda, l'intervento assume il carattere del controllo giuridico dell'esercizio del diritto.

per studiare in particolare non solo la riforma della proprietà, ma anche quegli adattamenti del diritto all'economia onde isolare, come efficacemente si esprime il FINZI, il *valore delle cose come oggetto autonomo di situazioni giuridiche* (40). Un'applicazione scaturisce quasi spontaneamente da quel poco che si è detto. Essa ci offre alcune linee maestre del sistema del diritto agrario oltre alle ragioni documentali della sua autonomia. Linee maestre che ci piace prospettare in questa prima, embrionale fase architettonica come altrettante CAUSE del sistema. (Scienza, del resto, vuol dire appunto *scire per causas*). Nel quale accanto alla sua CAUSA MATERIALE, l'*azienda* che si identifica sostanzialmente con il fondo (41), si

(40) FINZI, *Riflessi privatistici della Costituzione*, cit., pag. 16 dell'estratto.

(41) Cfr. i numerosi scritti del BOLLA, *Il fondo nei suoi aspetti giuridici*, in «Atti del I Congresso di diritto agrario», Firenze, 1935; *La disciplina giuridica del fondo*, Firenze, 1937; *L'autonomia del diritto agrario*, in questa *Rivista*, 1929, I, 564; *L'ordinamento giuridico dell'agricoltura*, ivi, 1933, I, 355; *Le basi giuridiche dell'agricoltura*, ivi, 1940, I, 343 e BASSANELLI, *op. cit.*, pag. 432.

Secondo l'insegnamento comune, al quale non aderisce il CICALA, coerentemente alla sua nota costruzione del rapporto giuridico, la cosa oggetto del godimento da parte del soggetto appare come il limite spaziale dell'attività del soggetto. Sul fondamento di questa considerazione si basano gli art. 841, 842, 843, 924, 925, del C.C. Essa spiegherebbe secondo il CICALA anche l'identificazione nel linguaggio volgare romano e moderno tra diritto e cosa, tra *proprietas* e *fundus*. (Cfr. CICALA, *Il rapporto giuridico*, Firenze, 1935, pag. 506). L'identificazione fra *proprietas* e *fundus* per il BOLLA, *Il fondo nei suoi aspetti giuridici*, cit., pag. 267, è invece, prodotta dalle dottrine economiche e giuridiche del secolo XIX secondo le quali la terra considerata come merce, veniva abbandonata alla più libera circolazione e lasciata alla più ampia libertà di godimento e di disposizione. Con le profonde trasformazioni sociali e politiche, le dannose conseguenze derivate dall'uso egoistico dei beni che hanno un rilevante interesse sociale, primissima la terra, il fondo come cosa autonoma torna ad essere oggetto di una propria disciplina. È merito del prof. BOLLA l'aver messo in luce la teoria dell'*azienda* come istituzione cosa. È noto come la moderna dottrina istituzionalista abbia distinto le ISTITUZIONI PERSONE dalle ISTITUZIONI COSE. Nell'istituzioni *persone* che HAURIUO (riferisco il pensiero di questo autore servendomi della sintesi fatta dal prof. VICTOR LEONTOWISCH e pubblicata nel «Bollettino dell'Istituto di filosofia del diritto» anno II, n. 3) chiama *corporative* si distinguono tre elementi essenziali: 1) l'idea di un'opera che si realizza in un certo ambiente sociale, in mezzo ad un gruppo sociale; 2) il potere di dominazione e i suoi organi a servizio della realizzazione di questa idea; 3) le manifestazioni di comunione tra i membri di questo gruppo che è interessato alla realizzazione dell'idea. HAURIUO distingue, inoltre, le istituzioni *persone* non personificate, da quelle personificate nelle quali si possono distinguere due aspetti: la personalità soggettiva e la individualità oggettiva. Nell'istituzione che è una *corporazione* personificata «il potere organizzato e le manifestazioni di comunione dei membri del gruppo si interiorizzano nel quadro dell'idea dell'opera». Nell'istituzione *cosa*, invece,

pone una CAUSA FINALE che è lo scopo normativo dell'impresa ed una CAUSA FORMALE attuante il passaggio dalla situazione giuridica iniziale

«gli elementi di potere organizzato e della manifestazione di comunione dei membri del gruppo non sono interiorizzati nel quadro dell'idea dell'opera»; essi esistono nell'ambito sociale, ma restano esteriori all'idea.

Le istituzioni cosa rappresentano i mezzi necessari per realizzare la tendenza della materia sociale alla stabilizzazione. Le istituzioni cosa non sono i mezzi per dominare e dirigere la volontà soggettiva, esse sono i mezzi per *limitarla*.

Quando parliamo di azienda agricola come istituzione cosa naturalmente non consideriamo la specie dell'istituzione cosa, costituita dalle regole o norme del diritto (contro questo modo di considerare le norme cfr. le osservazioni del CICALA, *Elementi ideali ed elementi reali nella formazione del concetto di cosa in senso giuridico*, in questa «Rivista», 1942, I, 25 e 27, e quelle forse più esatte del ROMANO per cui questo modo di concepire le regole giuridiche postula un ampliamento del senso della parola cosa che richiederebbe quindi una nuova definizione. *L'ordinamento giuridico*, pag. 28) ma quelle cose nel senso proprio della parola che in seguito all'appropriazione da parte di un soggetto diventano un'individualità dal punto di vista del diritto e in tal modo ricevono il significato avente il carattere di cosa. Questa teoria si riallaccia, per in un certo senso superarla, con la dottrina (BARBERO, *L'Universalità patrimoniali*, pag. 146 e 360) che vedeva nell'*azienda* un corpus ex *cohaerentibus*, una cosa composta, fornita come tale di propria individualità giuridica ed idonea quindi a formare oggetto di diritto rintracciando nel rapporto di coerenza funzionale, che nell'organizzazione lega gli elementi dell'*azienda* fra loro, l'equipollente del rapporto di coerenza fisica che nell'*azienda* manca. Esattamente afferma il BOLLA che l'aspetto organizzativo del fondo tende a differenziare e ad attribuire un valore autonomo alla *combinazione*. Questa teoria richiama giustamente il concetto che il fine (la funzione) è centro di organizzazione delle parti rispetto ad un tutto che è condizionato all'esistenza di un fine unitario al quale tendono le parti. Analogamente il principio finalistico è il principio di collegamento per cui si costituisce in un'unità superiore una persona sociale che collega varie persone particolari. La combinazione che ne deriva è oggettiva e reale quanto oggettiva e reale è ogni elemento della relazione. Forse proprio in questa considerazione si deve trovare la spiegazione del perchè così volentieri HAURIUO cataloga le istituzioni fra le cose. Non soltanto per la considerazione che res pubblica era chiamata la massima istituzione, ma proprio per significare la *realtà* non solo l'obiettività dell'istituzione. La istituzione è RES, come res incorporalis è la persona sociale. Essendo res ha una realtà propria distinta da quella degli elementi che la compongono, non è una finzione, tanto è vero che si parla di enti o corpo sociali quantunque nello spazio sia evidente non tanto l'ente in sé quanto i beni che appartengono all'ente.

Varie considerazioni avvalorano la tesi di una sostanziale identificazione nell'*azienda* agricola con il fondo *instructus*, specialmente se si escludono dal concetto di azienda i servizi, come pare esatto fare, e si adotta un concetto il più possibile ristretto di azienda. Facilmente visibile almeno nell'ambito della piccola impresa dove l'elemento lavoro fa capo immediatamente al coltivatore diretto e non segue il fondo nel suo passaggio, così che quando si ha questo passaggio non si ha obbiettato una combinazione completa dei fattori della produzione, nè quindi l'*azienda*. (VALERI,

a quella finale normativa (42) ed è dommaticamente costituita dal potere discrezionale dell'imprenditore.

Valore documentale quello dell'indagine del MEDICI che per ciò stesso, dunque, ammaestra ed inerisce intrinsecamente alla problematica della scienza del diritto agrario, ma anche valore profondamente umano. La semplicità e la limpidezza in cui si muove tutta la relazione non è che il riflesso di un vigile spirito di equilibrio e di rispetto alla realtà delle

Impresa, azienda, fondo, nel nuovo diritto agrario italiano; CARRARA, *L'azienda agraria*, F. I. 1937, IV col.). Il fondo attrezzato serve all'imprenditore agricolo per i suoi scopi produttivi, così come per i suoi scopi produttivi serve all'imprenditore commerciale il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Inoltre, come è stato esattamente e perspicuamente osservato (VALERI, *op. cit.*, p. 15) esercitare il diritto di proprietà sul fondo attrezzato secondo la sua normale destinazione praticamente equivale ad esercitare l'impresa agricola. È stato anche osservato (CALAMANDREI, *Parere della Facoltà di Giurisprudenza sul progetto preliminare del codice di procedura civile*), che l'immobile, lo STABILIMENTUM a differenza di quanto accade nel commercio è l'oggetto dell'attività dell'agricoltore, non è il *fondaco sede* dell'attività del commerciante.

Ultima e comune osservazione è che l'avviamento, qualità tipica dell'azienda tende a coincidere con la qualità del fondo. Comunque, anche l'opinione pacifica, che non arriva all'identificazione, ma ad un concetto di preminenza che nell'azienda agricola ha il fondo, come nell'azienda marittima ha la nave e l'aeromobile nell'azienda aeronautica, ha notevole importanza per la costruzione del concetto di *istituzione cosa*. Mentre il fondo-azienda costituisce l'aspetto statico dell'istituzione, il potere organizzativo e la manifestazione di comunione dei membri costituiscono l'impresa, cioè l'aspetto dinamico. Gli elementi del potere restano esteriori all'idea nel senso che la disciplina costituzionale della proprietà, come più volte si è accennato, vuol dire disciplina dei poteri del proprietario riguardo la destinazione dei beni fondiari in riferimento a quelle norme di razionalità e socialità assunte dalla Costituzione cui essa rinvia quando vuol regolare la sua attività discrezionale. Ecco perchè l'idea rimane esteriore al potere nell'istituzione cosa. Non c'è bisogno, dunque, di pensare a due istituzioni: ad un'istituzione cosa per l'azienda e ad un'istituzione corporativa per l'impresa. L'azienda fondo è la *materia* dell'istituzione cosa, l'impresa è la *forma*. Ma fra materia e forma, fra azienda e impresa vi è distinzione *reale*, non puramente logica.

(42) Il processo di trasformazione nella titolarità di una nuova situazione giuridica finale può considerarsi compiuto nei casi nei quali l'ordinamento giuridico non consente o dichiara esplicitamente impolitico ed anti economico l'accertamento della rispondenza della regola emessa dal titolare del potere alle norme tecnico sociali di rinvio. È quanto avviene per la piccola e media proprietà per le quali l'accertamento della rispondenza è reso superfluo dalla presunzione che in esse si attui la forma migliore di razionalizzazione e di stabilimento di equi rapporti sociali della proprietà. Differente è il caso della grande proprietà nella quale il potere del proprietario si presenterà sotto il controllo di una legittimità per la rilevanza delle regole emesse da lui o chi per lui e che devono essere accertate corrispondenti alle norme di rinvio.

cose, viste e lasciate parlare quasi nella loro concretezza, nella ricerca di una verità sentita come adeguazione dell'intelletto alla cosa («*adaequatio rei cum intellectu*») e accettata come superamento, chiaro ed aperto, di visioni parziali ed empiriche. Per questo spirito l'opera del MEDICI supera i confini e lo spazio d'interesse di una data provincia della scienza, per porsi in quell'ideale punto geometrico dove tutte le scienze convergono, quando si pongono al servizio dell'uomo che rimane, in definitiva, l'ultima ed ineliminabile condizione di intelligibilità di tutte le cose e di tutti gli istituti, non escluso quello della proprietà (43).

(43) Questa premessa di ordine metafisico e sociologico, così spesso dimenticata, è presente al CICALA, (*op. cit.*, pag. 26 dell'estratto) quando scrive: «resta sempre l'uomo storico e sociale la fonte stessa del diritto e il centro, il fondamento e la ragione, ontologica e logica, metafisica e razionale, di ogni concretezza, e quindi anche della concretezza della vita giuridica.

In tale concretezza di vita giuridica, fondata sulla vivente realtà dell'uomo, non uti singulus, ma uti socius, si radicano e i limiti del potere del proprietario, e il divieto degli atti di emulazione; come nella considerazione della persona ampliata nella famiglia, per parlare col SAVIGNY, si fonda la felice creazione del concetto e dell'istituto della minima unità culturale».

Tutta l'opera insigne del CAPOGRASSI è volta ad approfondire il valore di questa premessa metafisica nella vita del diritto. Per ultimo, *Il diritto dopo la catastrofe*, in Studi in Onore di CARNELUTTI, Vol. I, pp. 3, 31, Padova 1950, scrive: «è stato possibile che il diritto si riducesse alla nuda volontà dello Stato solo in quanto tutta la esistenza concreta e spirituale dell'individuo come destino ed appagamento è stata spogliata di valore e ridotta a puro nudo fatto empirico. Tolta questa realtà centrale che costituisce il valore centrale della vita, a che altro poteva ridursi il diritto se non al puro fatto della volontà dello Stato, cioè del gruppo o dei gruppi dominanti?...». «L'ordine giuridico deve essere quello che è, la consapevolezza pratica e l'affermazione della esistenza piena dell'individuo e delle forme sociali, nelle quali la vita umana si concreta nella ricchezza di contenuto e degli istituti che costituiscono il mondo umano della storia».

Résumé. — L'absence de corrélation entre le fait de la propriété et les types d'entreprise que Mr. le Professeur Medici a pu — en ligne de maxime — documenter dans son enquête «*Les types d'entreprise dans l'agriculture italienne*», confirme, au point de vue de l'économie, la validité de la conception institutionnelle de la propriété. La distinction entre le droit du propriétaire et le pouvoir de l'entrepreneur, propre de cette conception, configure une discipline du régime foncier fondée sur l'«*unité productive*» qui se pose dans sa réalité institutionnelle; comme limite au pouvoir normatif de l'Etat et à l'autonomie des particuliers. Le réalisme de la conception institutionnelle de la propriété adoptée dans les nouvelles Constitutions des plus grands Etats européens, offre une vision dogmatique qui permet d'accepter les exigences, en apparence contrastantes, d'une plus vaste productivité, d'un côté, et de l'autre, d'une plus grande justice sociale.